



Milano, 30-12-2020

Comunicazione a tutti i clienti

Nuove regole europee in materia di default – informativa

Dal 1° gennaio 2021 entra in vigore la nuova definizione di default prevista dal Regolamento europeo relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (articolo 178 del Reg. UE n. 575/2013); la nuova definizione introduce criteri che risultano, in alcuni casi, più stringenti rispetto a quelli finora previsti.

La definizione di default riguarda il modo con cui gli intermediari finanziari – tra cui la nostra Società - devono classificare i clienti a fini prudenziali.

In particolare, la nuova definizione di default prevede che, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori degli intermediari finanziari, i debitori siano classificati come deteriorati (default) al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni (in alcuni casi, ad esempio per le amministrazioni pubbliche, 180) nel pagamento di un'obbligazione rilevante;
- b) l'intermediario finanziario giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione.

La condizione b) è già in vigore e non cambia in alcun modo. Per quanto riguarda la condizione a), un debito scaduto va considerato rilevante quando l'ammontare dello scaduto supera entrambe le seguenti soglie:

- i) 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (soglia assoluta);
- ii) l'1 per cento dell'esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa). Nel caso specifico dei rapporti di factoring.

Superate entrambe le soglie, prende avvio il conteggio dei 90 (o 180, nel caso ad esempio della Pubblica Amministrazione) giorni consecutivi di scaduto, oltre i quali il debitore è classificato in stato di default.

Peraltro, la Banca d'Italia ha recentemente comunicato che - in considerazione dell'attuale situazione congiunturale – al fine mitigare gli impatti della transizione al nuovo regime, per gli intermediari finanziari non appartenenti a gruppi bancari o non inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi del CRR (quali Generalfinance), e per i gruppi finanziari la componente relativa della soglia di rilevanza per le esposizioni creditizie in arretrato è fissata al 5% fino al 31 dicembre 2021. Resta ferma l'applicazione dal 1° gennaio 2021 delle restanti disposizioni in materia di default.

Generalfinance applicherà la nuova normativa dal 1° gennaio 2021 sulla base delle specifiche di seguito sintetizzate:

Factoring Pro Solvendo

1) Conteggio dei giorni

La condizione che determina l'avvio del conteggio dei giorni di scaduto si avvera qualora l'esposizione verso il cliente (ossia l'insieme delle anticipazioni non ancora rimborsate) superi l'esposizione di riferimento¹.

¹ Calcolata come totale del c.d. "montecrediti a scadere" (ossia l'insieme delle fatture non ancora scadute)

Generalfinance S.p.A.

intermediario finanziario appartenente a GFG - Gruppo Finanziario General - soggetto alla direzione e coordinamento di GGH - Gruppo General Holding S.r.l.
n. reg. imprese Milano, cod. fisc. e p.iva 01363520022 - c.s. € 3.275.758 i.v.
sede legale e uffici commerciali: Milano, Via Giorgio Stephenson n.43a, 20157 - tel. +02 87158048 - fax +39 015 8484399
Direzione Generale, uffici amministrativi e recapito corrispondenza: Biella, Via Carso n. 36, 13900 - tel. +39 015 8484301 - fax +39 015 8484397
www.generalfinance.it - info@generalfinance.it - generalfinance@pec.it



2) Calcolo soglie

Nel caso l'importo scaduto superi per 90 giorni consecutivi la soglia assoluta (di 100 euro per le esposizioni al dettaglio o di 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio) e la soglia relativa (1%), l'esposizione sarà considerata "scaduto deteriorato". Si ha un ingresso in stato di default se si verificano pertanto contemporaneamente le seguenti tre condizioni:

- a. superamento della soglia assoluta: se la somma delle esposizioni scadute del cliente registrate nel bilancio di Generalfinance supera il limite assoluto;
- b. superamento della soglia relativa: il rapporto tra la somma di cui al punto a) e l'esposizione di riferimento supera la soglia dell'1%;
- c. il superamento delle soglie è osservato per 90 giorni consecutivi.

Factoring Pro Soluta (IAS compliant)

1) Conteggio dei giorni

Il conteggio dei giorni di arretrato prende avvio quando il pagamento di un singolo credito diventa esigibile. L'esigibilità del credito è indipendente dalla data di acquisto o dalla data di presunto incasso indicata nel contratto di cessione. Pertanto, il conteggio decorre dal giorno successivo alla data di scadenza della fattura.

2) Calcolo soglie

Il calcolo delle soglie avviene in maniera speculare a quanto adottato nel caso del factoring pro solvendo.

Si ha pertanto un ingresso in stato di default, se si verificano contemporaneamente le seguenti tre condizioni:

- a. superamento della soglia assoluta: se la somma delle esposizioni scadute del cliente supera il limite assoluto;
- b. superamento della soglia relativa: il rapporto tra la somma di cui al punto a) e l'importo complessivo di tutte le esposizioni creditizie verso lo stesso debitore;
- c. il superamento delle soglie è osservato per 90 giorni consecutivi. Con riferimento alle esposizioni verso le amministrazioni pubbliche l'esposizione si trova in una condizione di default una volta superati 180 giorni consecutivi di scaduto.

La nuova definizione di default non modifica nella sostanza i criteri sottostanti alle segnalazioni alla Centrale dei Rischi, utilizzate dagli intermediari nel processo di valutazione del "merito di credito" della clientela, ma può avere riflessi sulle relazioni creditizie fra gli intermediari e la loro clientela, la cui gestione, come in tutte le situazioni di default, può comportare l'adozione di iniziative per assicurare la regolarizzazione del rapporto di finanziamento.

In questo contesto, si rammenta che la "CR" raccoglie informazioni sui finanziamenti e sulle garanzie pari o superiori a 30.000 euro. La soglia scende a 250 euro quando il cliente viene classificato "a sofferenza"; ciò avviene se l'intermediario ritiene che il cliente abbia gravi difficoltà, non temporanee, a restituire il proprio debito, dopo aver condotto una valutazione della sua situazione finanziaria complessiva come espressamente richiesto dalla normativa della Banca d'Italia; inoltre, tale valutazione non deve basarsi esclusivamente su singoli eventi, quali ad esempio uno o più ritardi nel pagamento del debito.

Le modifiche alla definizione di default relative alle cc.dd. "soglie di rilevanza" sopra richiamate non hanno alcun impatto sulla classificazione a sofferenza. Generalfinance continuerà a

Generalfinance S.p.A.

intermediario finanziario appartenente a GFG - Gruppo Finanziario General - soggetto alla direzione e coordinamento di GGH - Gruppo General Holding S.r.l.
n. reg. imprese Milano, cod. fisc. e p.iva 01363520022 - c.s. € 3.275.758 i.v.
sede legale e uffici commerciali: Milano, Via Giorgio Stephenson n.43a, 20157 - tel. +02 87158048 - fax +39 015 8484399
Direzione Generale, uffici amministrativi e recapito corrispondenza: Biella, Via Carso n. 36, 13900 - tel. +39 015 8484301 - fax +39 015 8484397
www.generalfinance.it - info@generalfinance.it - generalfinance@pec.it



segnalare un cliente "in sofferenza" sulla base dei criteri sopra descritti (valutando dunque la situazione di grave difficoltà non temporanea e non basandosi su un mero ritardo nei pagamenti, in linea con le proprie policy di classificazione delle esposizioni) e non applicherà alcun automatismo tra la classificazione a default e la segnalazione a sofferenza in CR.

Per le altre categorie di crediti diversi dalle sofferenze, nella CR si distingue tra:

- finanziamenti con rimborso regolare;
- finanziamenti con scaduti/sconfinamenti "non persistenti" (ovvero inferiori a 90 giorni);
- "inadempimenti persistenti", cioè i crediti scaduti o sconfinanti in via continuativa, per i quali si distinguono due casi: (i) da oltre 90 giorni e fino a 180 giorni; (ii) da oltre 180 giorni.

La classificazione tra gli "inadempimenti persistenti" segue il criterio "oggettivo" della durata dello scaduto o dello sconfinamento. Il conteggio dei giorni di ritardo è pertanto legato alla scadenza dei rimborsi prevista dal contratto di finanziamento e non tiene conto dell'ammontare dello scaduto/sconfinamento né della sua rilevanza rispetto all'esposizione complessiva del debitore o dell'ammontare del finanziamento ("soglie di rilevanza"). Le modifiche alla definizione di default relative alle "soglie di rilevanza" non hanno pertanto impatto su questa classificazione che in CR continua a "fotografare" in maniera oggettiva le esposizioni creditizie dei clienti a prescindere dalle definizioni adottate per finalità di vigilanza.

Nel rappresentare che Generalfinance applicherà scrupolosamente la nuova normativa, vi confermiamo che i nostri uffici sono a completa disposizione per eventuali chiarimenti.

Generalfinance s.p.a.
Direzione Crediti

Generalfinance S.p.A.

intermediario finanziario appartenente a GFG - Gruppo Finanziario General - soggetto alla direzione e coordinamento di GGH - Gruppo General Holding S.r.l.
n. reg. imprese Milano, cod. fisc. e p.iva 01363520022 - c.s. € 3.275.758 i.v.
sede legale e uffici commerciali: Milano, Via Giorgio Stephenson n.43a, 20157 - tel. +02 87158048 - fax +39 015 8484399
Direzione Generale, uffici amministrativi e recapito corrispondenza: Biella, Via Carso n. 36, 13900 - tel. +39 015 8484301 - fax +39 015 8484397
www.generalfinance.it - info@generalfinance.it - generalfinance@pec.it